

ALLEGATO 1 alla Delibera Giunta Comunale 176 del 28/10/2015

Reddito di autonomia. Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (Delibera CIPE 87/2003 e PRERP 2014-2016) per il mantenimento dell'abitazione in locazione

Art. 1

Finalità

Regione Lombardia mette a disposizione risorse per l'attuazione del "reddito di autonomia", attraverso la riduzione nell'anno 2015 dell'incidenza del canone d'affitto sul reddito delle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa, come definiti nella Delibera CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014-2016. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell'anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia nei Comuni ad alta tensione abitativa utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 5, da € 7.000,01 e non superiore a € 9.000,00;
4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989¹.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta, salvo cedolare secca.

¹ "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Art. 3

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Sono esclusi dal presente contributo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo affitto previsto dalla d.G.r. n. 3495 del 30 aprile 2015.
2. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:
 - a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d. che hanno ottenuto l'assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - f. che hanno rilasciato nell'anno 2015 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 4

Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo fisso una tantum, fino ad un massimo di € 800,00.
2. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti, procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto.
3. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 5

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

L'ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al 31.12.2014:

 - i redditi indicati all'art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto

(fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;

- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- a. l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2014;
- b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

L'ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 6

Ruolo dei Comuni

1. L'attuazione della presente iniziativa non richiede la compartecipazione finanziaria dei Comuni.
2. Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.
3. I Comuni provvedono a:
 - a. consentire la presentazione delle domande e garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - b. erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;
 - c. rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota di sintesi;
 - d. svolgere un'attività di controllo allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari, sulla base delle indicazioni dettate dagli Uffici regionali.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 2 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015

2. La domanda può essere presentata:
 - a. al **Comune di Novate Milanese - Settore Interventi Sociali - via Repubblica, 80**
 - b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;
 - c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;
 - d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2015 presentano una sola domanda.
5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, fermo restando la responsabilità del dichiarante.
6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.
7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione presentata.

Art. 8

Procedure informatiche

1. La Regione dal 2 novembre 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.
2. L'accesso alla procedura consente:
 - a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo;
 - b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;
 - c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute;
 - d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;
 - e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;
 - f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.
3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.
4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 9

Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione provvederà, ai sensi del precedente art. 4, con atto dirigenziale, alla determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni e, entro i 60 giorni successivi, al trasferimento dei fondi.
2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.

Art. 10

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
 - a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.